

# ASPI – VSI

**Associazione Svizzera dei Professori e delle Professoressse d'Italiano**

**Association Suisse des Professeurs d'Italien**

**Verband der Schweizerischen Italienischlehrpersonen**

## STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE

### Preambolo

L'Associazione Svizzera dei Professori e delle Professoressse d'italiano (ASPI) è membro a titolo di associazione affiliata della SSISS/VSG.

### Nome, sede, durata

**Art. 1** Con il nome *Associazione Svizzera dei Professori e delle Professoressse d'italiano* (ASPI) è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e ss. del Codice Civile Svizzero. La sede è fissata al domicilio del Presidente in carica.

**Art. 2** La durata dell'Associazione è illimitata, la sua natura è apolitica e i suoi scopi non sono lucrativi.

### Scopi

**Art. 3** L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. incrementare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana in Svizzera;
- b. promuovere i contatti con le autorità cantonali e federali (l'Associazione si propone di essere il portavoce delle/degli insegnanti presso le autorità);
- c. incoraggiare i contatti e gli scambi tra insegnanti di italiano L2 dei diversi cantoni e coordinare i loro sforzi di collaborazione.

**Art. 4** Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione:

- a. organizza attività di formazione e giornate di studio in Italia e/o in Svizzera, destinati ad ampliare gli orizzonti culturali e didattici degli insegnanti, in collaborazione con alte scuole pedagogiche e sedi universitarie;
- b. contribuisce alla riflessione sulla lingua e cultura italiana in Svizzera, al posto dell'italiano nel plurilinguismo individuale e sociale, mediante la pubblicazione di articoli e l'organizzazione di eventi (convegni...).

### Soci

**Art. 5** Possono essere soci dell'Associazione tutte le/tutti gli insegnanti di lingua italiana (L2), in attività o a riposo, che lavorano nelle scuole del secondario I o II.

Il versamento della quota annuale conferma la qualifica di socio dell'Associazione e conferisce il diritto di voto.

**Art. 6** La qualifica di socio si perde per:

- a. dimissioni;
- b. decesso;
- c. espulsione.

**Art. 7** L'espulsione è pronunciata dal Comitato in caso di:

- a. danni o pregiudizi inflitti all'Associazione;
- b. non avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.

I soci espulsi possono presentare ricorso davanti all'Assemblea plenaria.

**Art. 8** Ogni socio ha diritto di voto in seno all'Assemblea plenaria ma non può farsi rappresentare.

### **Organi**

**Art. 9** Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea plenaria dei soci;
- b. il Comitato;
- c. il/la verificatore/trice dei conti.

### **Assemblea plenaria**

**Art. 10** L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno durante la seconda settimana del mese di novembre, in coincidenza dell'assemblea dei delegati della SSISS. Essa ha il compito di:

- a. eleggere e/o revocare il Presidente e gli altri membri del Comitato;
- b. eleggere e/o revocare il/la verificatore/trice dei conti;
- c. fissare l'ammontare della quota annuale;
- d. modificare gli statuti;
- e. dissolvere l'Associazione.

#### **Corollari all'art. 10**

1. L'Assemblea plenaria vota solo sulle questioni che figurano all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei due terzi dei soci presenti non disponga diversamente;
2. la convocazione d'una Assemblea straordinaria ha luogo su domanda di un terzo almeno dei soci o su richiesta del Comitato;
3. le decisioni che modificano gli statuti sono prese alla maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea plenaria;
4. in caso di dissoluzione dell'Associazione i beni all'attivo saranno utilizzati in conformità alla decisione presa dall'Assemblea plenaria.

### **Comitato**

**Art. 11** Il Comitato si compone come minimo di tre membri: il presidente, un(a) segretario(a) e un tesoriere. Eletto per due anni, il Comitato ha i compiti seguenti:

- a. preparazione dell'Assemblea plenaria ed esecuzione delle decisioni da essa prese;
- b. preparazione delle riunioni;
- c. coordinamento e appoggio delle attività di eventuali gruppi di lavoro in seno all'Associazione;
- d. gestione dei beni dell'Associazione;
- e. studio preliminare dei problemi posti dall'insegnamento della L2;
- f. contatto e rappresentazione presso le autorità, associazioni, enti e istituti.

### **Corollari all'art. 11**

1. Il Comitato esercita tutte le competenze che non sono espressamente devolute a un altro organo.
2. L'Associazione è validamente impegnata dalla firma del presidente o del segretario o, in mancanza di essi, dalla firma di un altro membro del comitato.
3. I membri del comitato si impegnano a partecipare a tutte le Assemblee e alle riunioni dell'ASPI. Qualora l'adempimento dell'incarico volontariamente assunto non può essere onorato è necessario informarne il Presidente per trovare una soluzione soddisfacente.

### **Risorse e revisori dei conti**

#### **Art. 12**

- a. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle quote dei soci e di eventuali doni o lasciti;
- b. soltanto i beni dell'Associazione rispondono degli obblighi ed impegni dell'Associazione: qualsiasi responsabilità dei soci è totalmente esclusa;
- c. due revisori dei conti sono eletti per due anni. Il loro compito è di verificare i conti dell'Associazione ogni anno e di sottoporre all'Assemblea plenaria un rapporto scritto per approvazione.